

Regione Campania - Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6. – Art. 50

Statuto della Regione Campania

(...)

Articolo 50

Giunta regionale

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Esercita le sue funzioni nel rispetto delle direttive del Presidente della Giunta e dell'indirizzo politico determinato dal Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da *dieci* assessori, compreso il vice-presidente.
(1)
3. I componenti la Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
4. La Giunta regionale opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
5. La Giunta regionale adotta, su proposta del Presidente della Giunta, un regolamento interno per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
6. Le deliberazioni della Giunta regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
7. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
8. Le indennità di funzione e le forme di previdenza del Presidente, del vice-presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.

(...)